

Legge Regionale 30 dicembre 2021

N. 60

Legge regionale: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2022 fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Basilicata per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022, approvati con la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023).
2. La gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita nel rispetto di quanto previsto, al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Articolo 2

Esercizio provvisorio degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata

1. E' autorizzato, fino al 31 marzo 2022, l'esercizio provvisorio del Consiglio regionale della Basilicata, dell'Agenzia di Promozione Territoriale (APT), dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA), dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata (ARPAB), dell'Ente di Gestione del Parco Regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture, dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) e dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB).
2. Per gli organismi e gli enti di cui al comma 1, la gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita nel rispetto di quanto previsto, al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2021

BARDI